

Decreta:

Articolo unico

Il decreto dirigenziale n. 1716 del 14 novembre 2007, per il progetto n. 4127/1 presentato dalla Telecom Italia Spa, è così rettificato:

Il contributo nella spesa è rideterminato in € 5.451.140,60 e il contributo in conto interessi è concesso su un finanziamento massimo di € 5.393.760,17.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A05308

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2010.

Piano nazionale di controllo di Salmonella *Enteritidis*, *Typhimurium*, *Hadar*, *Virchow* e *Infantis* nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* - Condizioni e modalità di abbattimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006 n.191, di attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

Visto il Regolamento 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il piano nazionale di controllo presentato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2009/883 del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di Salmonella *Enteritidis*, *Typhimurium* *Hadar*, *Virchow* e *Infantis* nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus*, di seguito denominato Piano, secondo i criteri e le modalità delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

3. Le Regioni e Province autonome, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

4. Le Regioni e Province autonome provvedono a registrare nel sistema informativo del programma di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, i dati relativi ai singoli controlli. La registrazione deve essere completata entro il 15 marzo di ogni anno.

5. In caso di riscontro di positività saranno registrati anche i dati relativi alla gestione del focolaio.

6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali comunicano tempestivamente all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, alla Regione nonché al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del piano.

Art. 2.

1. Per gli animali abbattuti e distrutti da parte del Servizio veterinario ufficiale nell'ambito di applicazione del piano a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012 è concessa al proprietario o al soccidario un'indennità calcolata secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Per avere diritto all'indennità di cui al comma 1, il campionamento dev'essere stato effettuato ufficialmente e secondo le modalità di cui all'allegato I.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Art. 4.


1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 88



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium,
Hadar, Virchow e Infantis
nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus***

Approvato con Decisione 2009/833

Anno 2010-2012



DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n°2160/2003. Questo programma si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Virchow, Infantis e Hadar nei gruppi di riproduttori. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n°2160/2003, dal Regolamento (CE) n°1003/2005 e sulla base della situazione epidemiologica nazionale emersa in seguito all'applicazione del programma di controllo nazionale 2007-2009, questo programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis*, Typhimurium, Virchow, Infantis e Hadar nei gruppi di riproduttori all'1% o meno, nel corso dei tre anni di applicazione dal 2010 al 2012.

Questo programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito in accordo al Regolamento (CE) n°2160/2003, al Regolamento (CE) n°1003/2005 e al Regolamento (CE) n°213/2009 e prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrolli) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'azienda. Le misure di controllo previste, in caso di isolamento di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium, sono: abbattimento (al macello) o macellazione dei capi, distruzione o trattamento termico delle uova, ancora presenti negli incubatoi, prodotte da gruppi positivi per *S. Enteritidis* e/o Typhimurium, e l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza quando pertinente. In caso di isolamento di *S. Virchow*, Infantis e Hadar non è prevista l'applicazione di misure restrittive ma è prevista l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza a seguito di un'accurata indagine epidemiologica.

In caso di isolamento di sierotipi non rilevanti per la salute pubblica deve essere eseguita l'indagine epidemiologica.

Obiettivi prefissati


Le infezioni da *Salmonella* rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento (CE) n°178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo. Per quanto riguarda specificatamente l'allevamento avicolo, nella messa a punto dei piani di controllo va tenuto conto della struttura tipicamente piramidale di questa produzione zootecnica, in cui da un numero limitato di riproduttori vengono prodotte quantità elevatissime di animali, che costituiscono la produzione avicola mondiale sia di carne che di uova. E' chiaro come in una tale situazione, la presenza di infezione da salmonella all'apice della struttura produttiva, quindi nei riproduttori, possa rapidamente diffondersi soprattutto per quei sierotipi che si trasmettono per via verticale, agli allevamenti di broiler e di ovaiole, costituendo un grave rischio per la salute pubblica. Per questi motivi il presente programma ha l'obiettivo di ridurre negli allevamenti di riproduttori (all'apice della piramide) la prevalenza di sierotipi rilevanti per la salute pubblica allo scopo di ottenere una notevole diminuzione della prevalenza nelle altre categorie produttive (galline ovaiole e broiler) con l'obiettivo finale di ridurre l'infezioni da salmonella nell'uomo.

MISURE DEL PROGRAMMA

Il piano avrà durata triennale (2010-2012).

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento
- la macellazione dei capi positivi (per la *S. Enteritidis* e/o Typhimurium)
- l'abbattimento dei capi positivi (per la *S. Enteritidis* e/o Typhimurium)



- la distruzione o trattamento termico delle uova ancora presenti negli incubatoi, prodotte da gruppi positivi per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*
- l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentito, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium* (con primo intervento entro le prime 48 ore di vita dell'animale).

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei riproduttori è vietato, ma in circostanze eccezionali può essere consentito in deroga come riportato nel Regolamento (CE) n.1177/2006, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi

AUTORITA' COMPETENTE E LABORATORIO DI REFERENZA

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'approvazione del programma.

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi è localizzato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (D.M. 4 ottobre 1999).

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla ISO 17025. I laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono anch'essi essere accreditati allo stesso modo.

I test di conferma devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi.

AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- **Decisione 90/638/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali
- **Direttiva 92/117/CEE** del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari
- **Regolamento (CE) n° 2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri zoonotici specifici presenti negli alimenti
- **Direttiva 2003/99/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- **Decisione 2004/450/CE** della Commissione, del 29 aprile 2004, che definisce i contenuti necessari delle domande di finanziamento comunitario destinato ai programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle patologie animali
- **Regolamento (CE) n° 1003/2005** della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il Regolamento (CE) n° 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il Regolamento (CE) n° 2160/2003



- **Decisione 2006/965/CE** del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
- **Regolamento (CE) n° 1177/2006**, del 1 agosto 2006, che applica il Regolamento (CE) n°2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame
- **Decisione 2008/425/CE** della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario
- **Regolamento (CE) n. 213/2009** della Commissione, del 18 marzo 2009, che modifica il Regolamento (CE) n° 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n°1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della *Salmonella* nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* e di tacchini

Norme nazionali

- **DM 4 Ottobre 1999**, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- **DPR n. 587 del 3 marzo 1993**: regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
- **Circolare n.1 del Ministero della salute del 12 gennaio 1995**: Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi.
- **Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005** e successive modifiche ed integrazioni sulle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse nei volatili da cortile
- **Decreto Legislativo n° 191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Norme relative agli alimenti per animali


- **Regolamento (CE) n° 183/2005**, del 12 gennaio 2005, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi
- **Piano Nazionale 2009-2011** di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione Animale (PNAA)

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli al di sopra dei 250 capi nella Banca Dati Nazionale (BDN). Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti delle specie animali sensibili i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.



PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dell'allevamento dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; l'approvazione del piano di autocontrollo da parte dell'Autorità competente dovrà essere documentata e copia del piano di autocontrollo e del documento comprovante l'approvazione dello stesso dovrà essere conservata oltre che dal proprietario dell'azienda anche dall'Autorità competente.

CONTROLLO DELLA MALATTIA

1) Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di da riproduzione della specie *Gallus gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n°2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

2) Monitoraggio nei gruppi da riproduzione

I gruppi di riproduttori devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo le seguenti istruzioni:

2.1.1 Campionamento in autocontrollo

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato almeno:

(a) in tutti i gruppi almeno una volta ogni due settimane durante il periodo di deposizione presso l'allevamento

Inoltre il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato:

(b) nei pulcini di 1 giorno

(c) negli animali a 4 settimane di età

(d) negli animali due settimane prima dell'entrata in deposizione

In ogni caso è prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova che dovranno essere sottoposti a controlli ufficiali con una frequenza minima pari a due volte all'anno.

2.1.2 Campionamento ufficiale

Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

(a) entro quattro settimane dall'entrata in deposizione;

(b) verso la fine della fase di deposizione, non prima di otto settimane dalla fine del ciclo di produzione;

(c) durante la fase di produzione, in qualsiasi momento sufficientemente distante dai campionamenti di cui ai punti (a) e (b);



(d) in caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di un campionamento in autocontrollo.

(e) in circostanze eccezionali per confermare un primo isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di un campionamento in autocontrollo o di campionamento ufficiale di routine, nel caso in cui l'Autorità Competente abbia ragioni per dubitare del risultato dell'analisi (sospetto di risultati falsamente positivi o falsamente negativi). In questo caso devono essere prelevate 5 paia di soprascarpe, e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo risultato positivo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi effettuate.

La ricerca di salmonella in tali evenienze dovrà essere effettuata presso il Centro Nazionale di Referenza per le Salmonellosi rimento.

(f) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno.

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al PNAA 2009-2010 e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

2.2.1 Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo

(a) I campioni consistono di campioni di materiale fecale e di polvere e mirano ad individuare l'1% di prevalenza nel gruppo, con un limite di confidenza del 95%. A tal fine i campioni devono comprendere:

- un paio di soprascarpe rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone
- un campione di polvere, rappresentativo dell'intero capannone, di 250 ml, corrispondente a circa 50 grammi

Nel caso in cui la polvere non fosse presente in quantità sufficiente dovrà essere prelevato un ulteriore campione di soprascarpe.

I campioni devono essere analizzati singolarmente.


(b) Nei gruppi in gabbia devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, eventualmente dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie. I campioni devono essere analizzati singolarmente.

Gruppi di pulcini di un giorno: il controllo dei gruppi di pulcini di un giorno dovrà interessare maschi e femmine, scelti a caso dai diversi contenitori; i prelievi dovranno essere eseguiti prima dello scarico su un numero minimo di 15 soggetti (di cui 5 maschi e 10 femmine) e sui rivestimenti interni di almeno 10 contenitori scelti casualmente. Sugli animali verranno eseguiti esami per la ricerca di salmonella e di residui di sostanze farmacologiche.

2.2.2 Campionamenti ufficiali

I campionamenti di routine devono essere effettuati secondo le modalità descritte al punto 2.2.1

Nel caso di **campionamento ufficiale di conferma** dovranno essere prelevati 5 paia di soprascarpe e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi. Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo dovrà essere considerato infetto ai fini dell'obiettivo del presente piano.



3 ESAME DEI CAMPIONI

3.1 Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003) lo stesso giorno del campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

3.1.1 Campioni di soprascarpe

(a) le soprascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di Acqua Peptonata Tamponata (APT) a temperatura ambiente

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 3.2.

(c) nel caso di campionamento di conferma ciascun campione deve essere processato singolarmente e i campioni dovranno essere analizzati in accordo ai punti "a" e "b".

3.1.2. Campioni di polvere

Ciascun campione di polvere va analizzato separatamente seguendo le seguenti indicazioni:

(a) aggiungere ad ogni campione di polvere la stessa quantità di APT a temperatura ambiente e agitare delicatamente.

(b) lasciar riposare per 10-15 minuti

(c) agitare delicatamente e successivamente prelevare 50 g del campione mescolato all'APT e aggiungere altri 200 ml di APT a temperatura ambiente

(d) procedere con l'analisi seguendo il metodo descritto al punto 3.2

3.2 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

3.3 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibioticoresistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Centro di Referenza Nazionale.

Tutti i ceppi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium dovranno essere inviati al Centro Nazionale di referenza per le Salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi trasmessi secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica.


3.4 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo a EN/ISO 16140/2003.

3.5 Conservazione degli isolati

Almeno un isolato per capannone per anno dovrà essere conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato dovrà garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

I ceppi saranno a disposizione del Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo di antibioticoresistenza.



NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium* da campioni ufficiali effettuati dall'Autorità Competente dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale.

Inoltre in caso di isolamento di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium* dovranno essere inviati al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi e al Servizio Veterinario Regionale gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto.

MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora, a seguito di un campionamento ufficiale, venga isolata in un gruppo di riproduttori una salmonella non appartenente ai sierotipi *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nel caso in cui venga identificata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* devono essere applicate le seguenti misure:

- 1) Se riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario. Dopo la notifica il Servizio Veterinario deve effettuare un campionamento ufficiale (con le stesse modalità previste per il campionamento ufficiale di routine) per confermare l'isolamento
- 2) (a) Se la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* viene riscontrata a seguito di controllo ufficiale, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, eliminati e distrutti in accordo al Regolamento n°1774/2000 e successive modifiche ed integrazioni o in alternativa macellati mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle. Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per gruppo. Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.

In seguito all'identificazione di sierotipi rilevanti, il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire immediatamente un'accurata indagine epidemiologica.

Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed, eventualmente, ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.

A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

(b) Se la positività a *S. Enteritidis* o *Typhimurium* è riscontrata in animali in fase di deposizione, fino alla conferma ufficiale della presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, devono essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte ed il sospetto



deve essere notificato ai Servizi Veterinari responsabili dei controlli negli incubatoi, al fine di poter applicare misure sanitarie adeguate per impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

(c) Le uova ancora presenti presso gli incubatoi dei gruppi nei quali è stata identificata a seguito di controllo ufficiale la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* vanno distrutte o trattate termicamente.

4) Se la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* è riscontrata presso l'incubatoio la positività dovrà essere notificata ai Servizi Veterinari responsabili degli allevamenti di destinazione dei pulcini e di provenienza delle uova. Nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova dovrà essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale (con le stesse modalità previste per il campionamento ufficiale di routine).

Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova segnalando le misure restrittive applicate.

5) Dopo la macellazione e l'eliminazione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium* il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo disinfezione degli ambienti.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettate altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative: 1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato); 2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* o *Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.



QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità descritte.

L'accREDITAMENTO è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accREDITAMENTO sarà revocato, e verranno applicate misure sanitarie restrittive, nel caso in cui a seguito di campionamento ufficiale si identifichi una positività per *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium.

L'allevamento riacquisterà l'accREDITAMENTO a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

RISULTATI E REPORTISTICA

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, **con frequenza almeno trimestrale**, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli: la registrazione dei controlli ufficiali sarà effettuata dai Servizi Veterinari responsabili degli stessi; la registrazione dei campionamenti in autocontrollo è effettuata dall'allevatore o da persona da lui specificatamente incaricata.

In caso di riscontro di positività saranno registrati anche i dati relativi alla gestione del focolaio.

Un gruppo di riproduttori è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di sierotipi rilevanti, ad esclusione di ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.

I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati.

La rendicontazione quindi comprenderà:

- a) il numero totale di gruppi di riproduttori presenti e quelli testati; suddivisi per le diverse tipologie di campionamento riportate al punto 2);
- b) il numero totale di gruppi di riproduttori positivi ed i risultati delle analisi per ogni tipologia di campionamento riportata al punto 2);
- c) tutti i sierotipi di *Salmonella* isolati (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) e il numero di gruppi positivi per ciascun sierotipo;
- d) una nota esplicativa sui risultati.

INDENNITA' DI ABBATTIMENTO

Nel caso di animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità calcolata sulla base della Legge 218/88.

Qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

Qualora l'Autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili, (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa un'indennità.

Il costo del vaccino utilizzato per gli animali che andranno a ripopolare il capannone nel quale precedentemente era stato identificato un gruppo positivo verrà rimborsato al nostro Paese dalla Commissione Europea e quindi dovrà essere rendicontato.

